



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 179 data 24 MAG. 2013	OGGETTO: Art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente.
--	--

L'anno duemilatredici, il giorno *ventiquattro* del mese di *maggio* alle ore *14.00* e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI Gianluca	presente		assente	
ORLANDI Angelo	presente	X	assente	
MINCHELLA Davide	presente		assente	
CERILLI Paolo	presente		assente	
DE GREGORIO Gavino	presente	X	assente	

Partecipa alla seduta il sottoscritto *Segretario Comunale*, dott. Marco Raponi

Assume la presidenza il *Sindaco* dott. Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *16.05.2013*

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *16.05.2013*

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Premesso:

- che il DL 1 luglio 2009, n. 78 (nella G.U. – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi;

- che, in particolare, l'art. 9, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;

2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;

4. per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo

18.08.2000 n. 267 sul presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato documento (Allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3. di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del DL n. 78/2009;
4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi.

**MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(Art.9 D.L.78/2009 convertito in L. 102/2009)**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 DI 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), i Responsabili dei Servizi devono:

1. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
2. accertare preventivamente prima di adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il patto di stabilità. La verifica delle regole di finanza pubblica viene effettuata congiuntamente al Servizio Finanziario; a tale scopo quest'ultimo può richiedere agli uffici competenti che siano indicati gli importi parziali da erogare nelle varie fasi e la tempistica di tali pagamenti. Simile verifica potrà essere richiesta con riferimento agli incassi per l'eventuale fonte di finanziamento della spesa. Si ricorda che la violazione dell'obbligo di accertamento richiamato, comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L.78/2009 convertito in L. 102/2009.
3. comunicare ai fornitori, al fine di ridurre i tempi relativi all'acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione della spesa, le specifiche necessarie alla tempestiva trasmissione delle stesse ai servizi competenti, quali:
 - i dati da riportare in fattura o nella nota di accompagnamento al fine anche della migliore individuazione dell'ufficio ordinante la spesa (si ricorda che in fattura devono essere riportati, ai sensi art.191 del TUEL, numero impegno, numero determinazione);
 - indirizzi a cui recapitare i documenti di spesa;
 - le coordinate bancarie (IBAN) in modo da evitare l'emissione di ordinativi di pagamento che debbano successivamente essere richiamati e corretti;
4. trasmettere l'atto di liquidazione della spesa al Servizio Finanziario, debitamente firmato e completo di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura;
5. acquisire e controllare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Si evidenzia altresì che :

- la richiesta delle attestazioni relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria (CUP, c/c dedicato, generalità operatori con firma etc.) sarà effettuato preventivamente dall'ufficio che ha ordinato la spesa.
- la verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 relativa al divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi per somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione, verrà effettuata dal servizio finanziario.
- ai fini delle operazioni di chiusura/riapertura dei conti di bilancio, non si procede a pagamenti nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio. Tale sospensione non determina oneri per interessi di mora a carico dell'ente.

il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione , che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 29 MAG. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune

(all'indirizzo:[http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina,

29 MAG. 2013

Istruttore Raimondo Pannozzo

Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
